

LA DISCIPLINA DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO DOPO LA SENTENZA
N. 5621 DELLA CORTE DI CASSAZIONE
a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI

La figura dell'ausiliario del traffico è stata introdotta nel diritto della circolazione stradale dal d. lgs. n. 285/92 (il nuovo Codice della Strada) con l'art. 12, comma 3, nel quale è prevista la possibilità di attribuire mansioni di polizia stradale anche a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti (art. 12, comma 1). In seguito, la L. n. 127/97, con l'art. 17, commi 132 e 133, ha introdotto la facoltà per i comuni di attribuire ai loro dipendenti e a quelli delle società di gestione dei parcheggi il potere di accertamento delle violazioni del divieto di sosta. Inoltre, nel comma 133 sono previste analoghe attribuzioni anche ai dipendenti con mansioni ispettive delle aziende di trasporto pubblico.

Malgrado l'espressa previsione normativa, la materia degli ausiliari del traffico rimane ancora oggetto di controversie per quanto riguarda la legittimità e la portata dei poteri di accertamento delle contravvenzioni e, per questi motivi, sono sempre numerosi i ricorsi contro le amministrazioni municipali aventi ad oggetto i provvedimenti sanzionatori.

La Corte di Cassazione civile, chiamata molte volte a decidere sulla materia, nelle sue pronunce ha prevalentemente affermato⁽¹⁾ che gli ausiliari del traffico, quando sono dipendenti delle società concessionarie della sosta, hanno il potere di elevare contravvenzioni soltanto verso le violazioni del divieto di sosta avvenute nelle aree oggetto della concessione (solitamente delimitate dalle strisce blu). Il progressivo consolidarsi nel tempo di questo orientamento⁽²⁾, perfettamente in linea con l'applicazione dell'art. 17, L. n. 127/97, ha trovato conferma nella sentenza della Suprema Corte a sezioni unite n. 5621 del 3/2/2009, che enuncia i principi interpretativi di riferimento.

La suddetta decisione, richiamando i presupposti di legittimità dell'art. 17, comma 132, L. n. 127/1997, ha decretato che il potere di accertamento delle violazioni in materia di sosta può essere conferito anche ai dipendenti di società concessionarie della sosta, alla duplice condizione che sussista un provvedimento del sindaco e che la loro competenza sia limitata esclusivamente alle violazioni del divieto di sosta (artt. 6, 7 e 158 c.s.) avvenute entro le aree oggetto di concessione. La sentenza ha escluso che l'accertamento del divieto di sosta possa essere effettuato anche al di fuori dell'area in concessione, se non nel caso in cui il veicolo sostante in prossimità di essa impedisca le abituali manovre di parcheggio ad altri utenti.

La Suprema Corte ha dato così un'interpretazione restrittiva conforme al carattere rigorosamente limitativo dell'art. 17 e ha, inoltre, specificato che agli ausiliari del traffico possa essere attribuita anche la facoltà di disporre la rimozione dei veicoli illecitamente parcheggiati, ma limitatamente ai casi b) c) e d) dell'art. 158 c.s..

(1) Cass. sez. I civ. - 18 agosto 2006, n. 18186; Cass. sez. II civ. - 13 gennaio 2009, n. 551; Cass. Sez. II civ. - 17 marzo 2009, n. 6502

(2) La Corte di Cassazione, in un'altra occasione, ha manifestato un orientamento differente con la sentenza n. 20558 del 28 settembre 2007, affermando che il potere di accertamento da parte degli ausiliari dipendenti della società concessionaria possa estendersi anche alle zone esterne all'area di

concessione, poiché l'infrazione al divieto di sosta incide negativamente sul diritto alla riscossione del ticket di parcheggio e arreca un pregiudizio economico alla società concessionaria